

Comune di Laveno Mombello

Provincia di Varese

Regolamento dell'Imposta di Soggiorno

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito	3
Articolo 3 – Presupposto dell'imposta	3
Articolo 4 - Soggetto passivo	4
Articolo 5 – Misura dell'imposta	4
Articolo 6 – Esenzioni	4
Articolo 7 – Obblighi tributari	5
Articolo 8 - Versamento dell'imposta	5
Articolo 9 -Disposizioni in tema di accertamento	6
Articolo 10 - Sanzioni	6
Articolo 11 -Riscossione coattiva	7
Articolo 12- Rimborsi	7
Articolo 13 - Contenzioso	7
Articolo 14 – Entrata in vigore e pubblicazione	8

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
- 2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito

- 1. È istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 l'imposta di soggiorno del Comune di Laveno Mombello. Limitatamente all'anno 2023, l'applicazione dell'imposta e delle relative tariffe decorre dal 1° aprile 2023.
- 2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune, per lo sviluppo del sistema turistico locale, mediante azioni di promozione turistica, potenziamento dei servizi di informazione turistica anche digitale, organizzazione di eventi e di manifestazioni, gestione dei beni culturali e paesaggistici e relativi servizi a destinazione strettamente turistica.
- 3. I rappresentanti delle associazioni di categoria dei titolari delle strutture ricettive del Comune, entro il 30 settembre di ciascun anno, potranno formulare alla Giunta Comunale proposte di destinazione del gettito d'imposta per le annualità successive. Sulla scorta di tali proposte, la Giunta Comunale, previo confronto con le Associazioni di categoria, elaborerà un'ipotesi di destinazione del gettito d'imposta per la redazione dei documenti programmatici dell'ente.
- 4. Al fine di monitorare la destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno, annualmente verrà predisposta da parte della Giunta Comunale una relazione sugli interventi realizzati. La relazione, che documenta gli introiti e le spese finanziate dall'imposta di soggiorno, andrà allegata al Rendiconto dell'ente e pubblicata sul sito internet del Comune.

Articolo 3 – Presupposto dell'imposta

- 1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Laveno Mombello.
- 2. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.

Articolo 4 - Soggetto passivo

- 1. Soggetto passivo dell'imposta è chiunque, non residente nel Comune di Laveno Mombello, pernotti nelle strutture ricettive di cui all'art. 3.
- 2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 3, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 5 – Misura dell'imposta

- 1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata secondo la classificazione delle strutture ricettive prevista dalla normativa regionale in materia.
- 2. In particolare, la struttura tariffaria è articolata nel seguente modo:
 - a. hotel a 4 stelle o superiori, tariffe da € 2,50 ad € 4,00 al giorno per persona;
 - b. hotel a 3 stelle, tariffe da \in 1,50 ad \in 2,50 al giorno per persona:
 - c. hotel a 2 stelle, tariffe da \in 0,50 ad \in 2,00 al giorno per persona;
 - d. altre strutture ricettive da e 0,50 ad € 2,00 al giorno per persona.
- 3. Le misure del prelievo sono stabilite dalla Giunta Comunale, con apposita deliberazione, da adottarsi ai sensi e per gli effetti dell'art.42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, entro le misure minima e massima stabilite al comma 2.
- 4. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

Articolo 6 – Esenzioni

- 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a. i minori fino al compimento del 14° anno di età;
 - b. i gruppi scolastici in visita didattica e i relativi docenti accompagnatori, previa attestazione del dirigente scolastico, purché non alloggino nelle strutture di cui ai punti a e b art. 5 c. 2;
 - c. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - d. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - e. il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel T.U. di Pubblica Sicurezza

- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06.05.1940, n. 635;
- f. i soggetti che soggiornino a spese dell'Amministrazione comunale;
- g. i disabili con invalidità pari al 100% e relativo accompagnatore;
- h. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.
- 2. Per i soggetti di cui alle lettere c, d, e, f, g, h del comma precedente, l'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione, ai sensi degli artt. 45 e 47 del DPR n°445/2000 e successive modificazioni, al gestore della struttura ricettiva.

Articolo 7 – Obblighi tributari

- 1. I soggetti indicati nell'articolo 4, comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente con indicazione, per ciascun esente, dei commi di esenzione di cui all'articolo 6. Qualora nel trimestre di riferimento, non si siano verificate presenze, la comunicazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze.
- 2. I soggetti indicati nell'articolo 4, comma 2, sono tenuti inoltre a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e pubblicazione nel sito internet aziendale della misura dell'imposta di soggiorno e dei casi di esenzione;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia), ovvero esponendo l'importo nella fattura rilasciata al cliente;
 - richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 6, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- 3. I soggetti indicati nell'art. 4 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 8 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 4 comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Laveno Mombello.

- 2. Per i gruppi turistici l'imposta può essere pagata direttamente dall'accompagnatore, con rilascio di quietanza cumulativa da parte del gestore della struttura, che provvede comunque a registrare ai fini degli adempimenti di cui all'art. 7 i singoli componenti di ciascun gruppo.
- 3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuto l'incasso:
 - a) mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale esclusivamente tramite il sistema PagoPA;
 - b) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
- 4. Il versamento di cui al comma 1, ad eccezione di quello relativo al quarto trimestre dell'anno, può essere posticipato al trimestre successivo qualora l'importo da versare sia minore o uguale a euro dodici. Nel caso il versamento sia posticipato il gestore della struttura ricettiva è comunque tenuto a comunicare i dati di cui all'articolo 7 comma 1.

Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento

- 1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
- 2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 10 - Sanzioni

- 1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Trova altresì applicazione l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 572 del 1997.
- 2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- 3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 9, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12- Rimborsi

- 1.Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta documentata e motivata da presentare al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 1.000,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'ente.
- 3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14 – Entrata in vigore e pubblicazione

- 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° aprile 2023 tenuto conto dei termini di efficacia disposti dall'art. 13, c.15 quater, del D.L. 201/2011.
- 2. Il Regolamento sarà pubblicato nelle forme di legge e dovrà essere consultabile sul sito web dell'Amministrazione.